



ITALIAN MANAGERS FOR
INTERNATIONAL TRADE

STATUTO

art. 1 DENOMINAZIONE

1. E' costituita l'Associazione Italiana Manager per l'Internazionalizzazione, denominata Italian Managers for International Trade – I.M.I.T. (di seguito in forma abbreviata IMIT).
2. E' una Associazione senza scopo di lucro, democratica, pluralista, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Libro Primo, Titolo II, Capo III, art. 36 e segg. del Codice civile, dal presente Statuto.

art. 2 SEDE

1. L'Associazione ha sede in Milano, presso la Segreteria di Aice – Associazione Italiana Commercio Estero, può istituire delegazioni ed uffici distaccati sia in Italia che all'estero, ed opera su tutto il territorio nazionale ed europeo.
2. IMIT aderisce a Unione Confcommercio – Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, (di seguito, in forma abbreviata "Unione"), ne accetta lo Statuto, i principi ispiratori, le regole di comportamento, ed il Codice Etico nonché i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale di Unione.
3. L'Associazione, inoltre, accetta le norme in materia di recesso ed esclusione, nomina di un delegato e commissariamento di cui rispettivamente agli artt.li 13 e 17 dello Statuto di Unione.

art. 3 PRINCÌPI E VALORI ISPIRATORI

1. IMIT informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
 - c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà fra i soci e le eventuali componenti associative, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'eguaglianza tra gli associati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- j) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

art. 4 SCOPI E FUNZIONI

1. IMIT, nell'interesse generale dei soggetti associati e d'intesa con Unione:
 - a) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli associati, di cui all'art. 5) del presente Statuto, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, locali, nazionali, comunitarie ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale;
 - b) garantisce la qualificazione dei Manager per l'Internazionalizzazione e più in generale dei professionisti e dei manager che operano nel commercio con l'estero e nei processi di internazionalizzazione delle imprese, attraverso processi di verifica, valutazione e validazione delle competenze;
 - c) rappresenta, tutela e valorizza le competenze specifiche di coloro che svolgono attività di management in ambito di commercio con l'estero e di internazionalizzazione, con riferimento al quadro nazionale degli standard professionali e al quadro delle qualifiche professionali europee (e-CF);
 - d) promuove, tutela, vigila e favorisce le attività degli aderenti, ne forma e valorizza le competenze garantendone la capacità professionale. In particolare, promuove la formazione permanente degli iscritti anche attraverso azioni dirette realizzabili con una struttura tecnico scientifica dedicata o tramite soggetti convenzionati;
 - e) garantisce il rispetto delle regole deontologiche, riportate nel Codice Etico di Unione e all'art.27 bis del Codice del consumo;
 - f) istituisce il Comitato tecnico scientifico che ha il compito consultivo di fornire linee di indirizzo per la formazione e lo sviluppo culturale e scientifico dell'Associazione e di individuare e applicare i metodi di controllo della qualificazione e del conseguimento delle competenze degli associati;
 - g) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

- h) promuove attività di studio e ricerca, convegni, conferenze, collaborazioni con Università, Istituti di ricerca, ed ogni altro Ente finalizzato al progresso culturale e scientifico;
- i) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza ai soggetti rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico e di supporto;
- j) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi;
- l) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- m) aderisce di intesa con Unione, a coordinamenti o federazioni nazionali per la tutela di interessi trasversali relativi alla professione.

art. 5 SOCI

1. Sono Soci Ordinari coloro che esercitano l'attività di manager nel settore del commercio estero (export manager, buying manager ecc.) e di esperto di processi di internazionalizzazione nella forma del lavoro autonomo professionale e/o nella forma di lavoro subordinato, condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita.
2. Possono fare parte dell'Associazione in qualità di Socio Ordinario le figure professionali di cui al precedente comma che abbiano presentato domanda scritta.
3. La domanda deve contenere:
 - la dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto, di eventuali regolamenti ad esso collegati, dello Statuto di Unione e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Unione;
 - l'impegno a comunicare all'Associazione le variazioni inerenti la propria posizione relativa al possesso dei requisiti di cui al presente articolo, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell'attività;
 - l'impegno alla corresponsione, nei termini previsti, dei contributi associativi;
 - la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza;
4. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della domanda, il Consiglio Direttivo, sulla base della valutazione espressa dal Comitato Tecnico-Scientifico, può rigettare la richiesta di adesione. Avverso il rigetto è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.
5. L'adesione ha durata annuale (con scadenza a fine anno solare) e si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo, salvo disdetta da darsi sei mesi prima di ciascuna scadenza (entro il 30/6 dell'anno precedente).
6. L'adesione attribuisce lo status di associato, la titolarità del rapporto associativo, la qualifica di export manager ed esperto in processi di internazionalizzazione e comporta l'accettazione del presente Statuto, dello Statuto di Unione e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito

riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Unione.

7. L'associato in regola con il pagamento dei contributi associativi ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato dall'Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea.
8. L'associato ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di partecipare alla vita associativa, di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi collettivi degli associati e di Unione.
9. L'associato e in particolare, coloro che ricoprono le cariche associative, ha il dovere di osservare i Codici Etici e di adempiere i compiti ad esso inerenti con lealtà, probità e diligenza.
10. Sono Soci Sostenitori le imprese, le istituzioni, le associazioni, gli enti, le organizzazioni, le espressioni del mondo accademico e culturale che intendono supportare l'attività dell'Associazione, condividendone gli scopi e le finalità.
11. Le modalità e le quote di adesione dei Soci Sostenitori sono decise dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
12. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto né diritto di elettorato attivo e passivo.
13. La qualità di Associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili, irripetibili, e non sono rivalutabili.

art. 6 DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di socio di IMIT si perde:
 - a) per lo scioglimento di IMIT;
 - b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 5, comma 5;
 - c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dai competenti Organi di IMIT, per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli organi associativi di IMIT, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività di IMIT con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;
 - d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;

Gli associati che non siano in regola con il pagamento della quote associative in corso e/o pregresse e che comunque si trovino in posizione debitoria verso IMIT non possono esercitare i rispettivi diritti.

Nei casi sub c), d) ed e) di cui sopra delibera il Consiglio Direttivo.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire alla Giunta le proprie osservazioni scritte. La delibera della Giunta è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

**art. 7
SANZIONI**

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di IMIT, sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) la decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.

**art. 8
ORGANI**

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente
 - d) I Vice Presidenti
 - e) La Giunta
 - f) Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - g) Il Comitato Tecnico Scientifico
 - h) Il Collegio dei Probiviri

**Art. 8 bis
Composizione degli organi**

1. Possono ricoprire le cariche negli Organi associativi coloro che abbiano mantenuto comportamenti pienamente aderenti ai principi e ai valori del sistema Unione. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Unione, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

2. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi o si trovi comunque in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del Sistema o non presenti i requisiti di cui all'art. 4 del Codice Etico di Unione.
3. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici di IMIT sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 8 ter

Cariche: elezione, durata, incompatibilità

1. Tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale e decadono alla scadenza/scioglimento del Consiglio Direttivo.
2. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Membro di Giunta, nonché di Direttore, nell'ambito di IMIT, sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, metropolitano e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
3. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, previo espresso assenso di Unione, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al comma precedente.
4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 2, comporta la decadenza dalla carica ricoperta.
5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Unione.
6. L'incompatibilità non sussiste quando gli incarichi di Partito o di Movimento politico abbiano ambito di riferimento inferiore al livello cittadino o, ancora, qualora l'incarico sia ricoperto in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

art. 9

ASSEMBLEA - composizione

1. L'Assemblea di IMIT è composta dai Soci Ordinari in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto.
3. Per la determinazione dei Soci con diritto di voto farà fede la documentazione idonea a certificare l'avvenuto versamento della quota associativa al momento della convocazione dell'Assemblea, salvo quanto diversamente stabilito dal Consiglio nazionale.
4. Ogni Socio Ordinario può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato in regola o da persona munita di idonea procura. Ogni Associato, o suo rappresentante, non può avere più di due deleghe.

art. 10
ASSEMBLEA - competenze

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale e le linee guida relative alle funzioni del Comitato Tecnico Scientifico;
 - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo;
 - d) approva la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;
 - e) elegge, a scrutinio segreto,
 - il Presidente;
 - il Consiglio,
 - il Collegio dei Revisori dei conti;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modifiche statutarie,
 - b) delibera sullo scioglimento di IMIT, ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
 - c) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

art. 11
ASSEMBLEA - modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea, previa formale comunicazione con congruo anticipo ad Unione, è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.
2. L'Assemblea è, altresì, convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Probiviri.
4. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata a mezzo di lettera raccomandata, o altro mezzo di comunicazione ritenuto efficace recante data certa, da far pervenire a ciascun socio almeno 15 giorni prima della giornata fissata per l'adunanza.

5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato almeno 5 giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.
7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.
8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
9. Per l'elezione di cui all'art.10 comma e), l'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori e il Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di Segretario. La partecipazione del Notaio è obbligatoria in caso di scioglimento.
10. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
11. Per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 10% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti personalmente o per delega.
12. Ai sensi e per gli effetti degli artt.li 7, comma 1 lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto di Unione, le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate ed approvate da Unione.

art. 12
CONSIGLIO DIRETTIVO - composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 12 Consiglieri, di cui almeno 10 eletti dall'Assemblea. E' prevista la cooptazione per i restanti. In caso di vacanza di un componente eletto, subentrerà il primo dei non eletti.
2. Qualora, in corso d'esercizio, un componente del Consiglio venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa e non vi siano candidati disponibili nell'elenco dei non eletti, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile. In tal caso il mandato del neo eletto verrà a scadere alla scadenza dell'organo.
3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

art. 13
CONSIGLIO DIRETTIVO - competenze

1. Il Consiglio determina le direttive dell'azione dell'Associazione, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea. In particolare, approva il programma annuale delle attività sviluppato dal Comitato Tecnico Scientifico.

2. Il Consiglio, inoltre:
- a) delibera, su proposta del Presidente, la nomina dei membri di Giunta, approvando o respingendo integralmente tale proposta;
 - b) su proposta del Presidente, ratifica la cooptazione dei Consiglieri;
 - c) nomina, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti, fino ad un massimo di 2;
 - d) su proposta del Presidente, previo assenso di Unione, nomina e revoca il Direttore;
 - e) predispone ogni anno il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo ed i criteri di determinazione dei contributi e le modalità per la loro riscossione. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
 - f) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari;
 - g) delibera sulla composizione del Comitato Tecnico-Scientifico, nonché sull'eventuale costituzione di altre Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
 - h) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - i) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione della Associazione negli enti ed organismi collegati diversi dalle società, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;
 - l) decide sulle domande di ammissione e sulla perdita dei requisiti di ammissione;
 - m) delibera i provvedimenti di esclusione, specificandone i motivi;
 - n) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
 - o) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
 - p) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

art. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO - modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Probiviri.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, attraverso posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo recante data certa, da inviarsi a ciascun componente almeno 10 giorni prima della data della riunione.

4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato almeno 5 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Il Consigliere che sia assente per più di tre volte consecutive alle riunioni, salvo i casi di giustificato motivo, decade con delibera motivata del Consiglio stesso;

Art. 15 PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci in regola con il versamento dei contributi, seguendo le modalità riportate dal Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi.
3. Il Presidente:
 - a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione; ne ha la firma, che può delegare;
 - b) ha la rappresentanza politica nell'ambito delle relazioni con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, avvalendosi della collaborazione dei membri della Giunta a cui siano attribuite competenze nelle materie di volta in volta oggetto di relazione;
 - c) ha la gestione ordinaria della Associazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento dell'attività della Associazione stessa;
 - d) su proposta del Direttore, approva l'ordinamento degli uffici;
 - e) propone al Consiglio la nomina dei membri della Giunta in numero non superiore a 4, scelti tra i componenti il Consiglio, indicandone fino a un massimo di 2 che assumono la carica di Vice-Presidente;
 - f) può nominare, tra i Vice-Presidenti, il Vice-Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
 - g) ha la facoltà su espressa delega di Unione e conformemente alle indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza della Associazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - h) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - i) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Associazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
 - l) può esercitare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;

- m) dopo aver informato la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
 - n) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. Fuori dal caso previsto all'art. 12 comma 3 del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice-Presidente Vicario, ovvero, in mancanza, il Vice Presidente più anziano d'età, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

art. 16 GIUNTA

1. La Giunta di IMIT è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo, per un totale di 5 componenti. La Giunta è presieduta dal Presidente, lo affianca nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative della Associazione e lo coadiuva nelle sue funzioni.
2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.
3. La Giunta:
 - a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) può assumere, in caso di indifferibilità ed urgenza che non consentano la regolare convocazione dell'organo preposto, deliberati su materie di competenza del Consiglio, sottoponendoli successivamente allo stesso organo per la ratifica alla prima riunione utile;
 - c) propone al Consiglio i provvedimenti di esclusione;
 - d) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti presso enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
 - e) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta o nel caso in cui egli cessi di appartenere al sistema associativo, il Presidente ne propone la sostituzione al Consiglio.
5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

art. 17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il

suo Presidente il quale deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo.

art. 18
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra i non associati che eleggono al loro interno il Presidente; la carica di componente del Collegio è incompatibile con la carica di componente di qualsiasi altro organo associativo.
2. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia e giustizia che interpreta i regolamenti e lo Statuto dell'Associazione ed ha competenza nelle controversie tra i soci.

art. 19
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un massimo di 7 componenti anche non associati, di cui almeno 2 indicati da Aice. La composizione del Comitato Tecnico Scientifico è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico:
 - a) ha il compito di fornire linee di indirizzo per la formazione e lo sviluppo culturale e scientifico dell'Associazione;
 - b) traccia e aggiorna il profilo della figura del Manager esperto in commercio estero (Export e Import) e in processi di internazionalizzazione;
 - c) delibera sulla concessione della qualifica di Manager per l'Internazionalizzazione ai manager e professionisti che richiedono di aderire all'Associazione, verificandone i titoli e le competenze, in linea con il profilo professionale adottato;
 - d) attiva i metodi di controllo ritenuti opportuni sul conseguimento delle competenze degli associati;
 - e) predispone il programma annuale di attività formativa, atto al conseguimento e aggiornamento delle competenze del Manager per l'internazionalizzazione;
 - f) è organo indipendente deputato a deliberare su tutti gli aspetti legati alla qualificazione della professione del Manager per l'internazionalizzazione.

art. 20
DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, previo parere di Unione. Può ricoprire la carica di Direttore il Segretario Generale di Aice – Associazione Italiana Commercio Estero.
2. Il Direttore:
 - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
 - b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
 - c) è il capo del personale e sovrintende agli uffici ed è responsabile della segreteria degli organi associativi;
 - d) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative;
 - e) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - f) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - g) vigila sul rispetto del presente Statuto;
 - h) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.
3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del Sistema, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

art. 21 ATTESTAZIONI

1. La qualifica di socio ex art. 5 del presente Statuto permette l'inserimento nell'elenco dei Manager e professionisti esperti in commercio estero (Export e Import) e nei processi di internazionalizzazione sulla base di specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
2. Tale qualifica è rinnovabile annualmente ed è soggetta al raggiungimento degli standard qualitativi di competenza, formazione e aggiornamento necessari per ottenere e mantenere la qualificazione professionale.
3. L'attestazione ha validità annuale e si rinnova ad ogni rinnovo dell'iscrizione, previa verifica svolta dal Comitato Tecnico Scientifico. La scadenza è indicata nell'attestazione stessa.

art. 22 CODICE ETICO

1. Tutti i soci devono sottoscrivere ed attenersi al codice Etico di Unione.

art. 23
PATRIMONIO ASSOCIATIVO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a. beni, immobili e mobili;
 - b. quote associative, donazioni, contributi di Enti ed altre figure giuridiche, lasciti, rimborsi;
 - c. ogni altro tipo di entrate.

Il fondo comune, costituito dagli elementi di cui sopra, è indivisibile;

2. Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale può anche richiedere il pagamento di contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che delibera in merito.
3. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

art. 24
ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve depositare presso la sede associativa il rendiconto economico e finanziario almeno otto giorni prima di quello fissato per ciascuna Assemblea convocata rispettivamente per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'approvazione di quello preventivo.
3. Entrambi i rendiconti economici e finanziari devono essere approvati dall'Assemblea degli associati nei termini previsti dal presente Statuto.
4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

art. 25
VERBALI

1. I verbali delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta dovranno essere trascritti in appositi libri a cura del Direttore.

art. 26
SCIoglimento

1. Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole dei 2/3 degli associati.
2. La stessa Assemblea, con le stesse maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, dettando, altresì, le modalità di liquidazione.
3. In caso di scioglimento di IMIT, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. n. 662/1996 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 27
DOPPIO INQUADRAMENTO

1. L'Associazione, d'intesa con Unione, assicura il doppio inquadramento degli Associati.

art. 28
DELEGA AMMINISTRATIVA

1. IMIT può, con il consenso di Unione, scegliere di essere amministrata da quest'ultima al fine di rafforzare la visibilità, l'immagine e l'integrazione nel sistema organizzativo dell'Associazione stessa, anche insediandosi presso le strutture di Unione.
2. In tal caso IMIT assumerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 46 dello Statuto di Unione, la qualifica e lo status di Associazione amministrata e l'art. 10 comma 2 lett. b) e c), l'Art. 10 comma 3 lett. b), l'Art. 13 comma 2 lett. e), l'Art. 17 e l'Art. 24 comma 2 e 3 del presente Statuto non troveranno applicazione fintanto che perdureranno tale qualifica e tale status.

Art. 29
DISPOSIZIONE FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto si applicheranno le norme dello Statuto Unione, in quanto compatibili, ed in mancanza le norme in materia vigenti.